

COMUNE DI EMARESE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE
RELATIVO ALL'EROGAZIONE
DELL'ASSEGNO POST-NATALE
AI SENSI DELL'ART. 13 (COMMI 1,2,3 E 4)
DELLA LEGGE REGIONALE 27.05.1998 N.44

(Approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 16.04.2007)

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO POST-NATALE, AI SENSI DELL'ART. 13 (COMMI 1,2,3 E 4) DELLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1998 N. 44.

Articolo 1
"PRIMA ANNUALITA"

1. L'assegno post-natale, ai sensi dell'art. 13 (commi 1,2,3 e 4) della Legge Regionale 27 maggio 1998 n. 44, è erogato per tre annualità, in favore dei minori residenti nel Comune di Emarèse, in età compresa tra 0 e 3 anni o tra 0 e 5 anni nei soli casi di affidamento preadottivo e di adozione o affidamento familiare a terzi, di durata almeno annuale disposti dal Tribunale per i minorenni in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
2. Chi esercita la potestà parentale o l'affidatario, nel caso di affidamento familiare di minore a terzi di durata almeno annuale disposto dal Tribunale per i minorenni, deve presentare per la prima annualità la domanda per l'erogazione dell'assegno post-natale entro il termine di 60 giorni dalla data della nascita o dalla data in cui si verifica l'affidamento preadottivo, l'adozione o l'affidamento familiare a terzi;
3. Nel caso di minori immigrati nel Comune di Emarèse da altro Comune fuori della Valle d'Aosta, la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dall'ottenimento della residenza (data di perfezionamento pratica di iscrizione anagrafica) del minore o dalla data in cui si verifica l'affidamento preadottivo, l'adozione o l'affidamento familiare a terzi disposti dal Tribunale per i minorenni per beneficiare di tutte le mensilità intercorrenti tra la data di decorrenza della residenza (data decorrenza iscrizione anagrafica) e il compimento del primo anno di età del bambino o prima annualità di adozione o affidamento;
4. Alla domanda deve essere allegata, pena l'inammissibilità della stessa, la dichiarazione sostitutiva unica relativa all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo anagrafico (ISEE) riferita al periodo di presentazione della domanda stessa;
5. Qualora la domanda sia accoglibile, ma presentata tardivamente, essa ha diritto all'erogazione dell'assegno post-natale, ridotto per la prima annualità ai soli mesi intercorrenti tra il mese in cui è stata presentata la domanda e il compimento del primo anno di età del bambino o prima annualità di adozione o affidamento.

Articolo 2
"SECONDA E TERZA ANNUALITA"

1. Per l'erogazione successiva al primo anno dell'assegno post-natale, ai sensi dell'art. 13 (commi 1,2,3 e 4) della Legge Regionale 27 maggio 1998 n. 44, l'istante deve presentare apposita dichiarazione, entro il termine di 60 giorni dalla data del compimento dell'età del minore, pena la decadenza dal beneficio per l'intera annualità di riferimento;
2. Alla dichiarazione deve essere allegata, pena l'inammissibilità della stessa, la dichiarazione sostitutiva unica relativa all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo anagrafico (ISEE) riferita al periodo di presentazione della domanda stessa;
3. Nel caso di minori immigrati nel Comune di Emarèse da altro Comune fuori della Valle d'Aosta, la dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dall'ottenimento della residenza (data di perfezionamento pratica di iscrizione anagrafica) del minore o dalla data in cui si verifica l'affidamento preadottivo, l'adozione o l'affidamento familiare a terzi disposti dal Tribunale per i minorenni per beneficiare di tutte le mensilità intercorrenti tra la data di decorrenza della residenza (data decorrenza iscrizione anagrafica) e il compimento del secondo/terzo anno di età del bambino o seconda/terza annualità di adozione o affidamento;

Articolo 3
"NORME COMUNI"

1. I termini del procedimento amministrativo decorrono dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento;
2. I termini massimi di conclusione del procedimento amministrativo per l'erogazione dell'assegno post-natale, sono fissati in giorni 90 ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, in giorni 60 dalla data della concessione per l'effettuazione del pagamento;
3. E' fatto obbligo di utilizzare la modulistica in distribuzione presso l'ufficio anagrafe comunale al fine di dichiarare quanto ivi previsto;
4. La presentazione di domanda/dichiarazione su moduli diversi da quelli disponibili presso il Comune, qualora non contengano tutti i dati occorrenti, fa conseguire la inammissibilità della stessa, senza possibilità di integrazione, se non con una nuova presentazione conforme;
5. Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica relativa all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo anagrafico (ISEE) l'istante ha l'obbligo di rivolgersi ad un CAF;

Articolo 4
"CONTROLLI"

1. Il responsabile del procedimento, prima della concessione del beneficio, e per ogni istanza, accerta d'ufficio i requisiti formali e di merito imprescindibili per la concessione dell'assegno post-natale, nonché quantifica la cifra da erogare ai sensi delle disposizioni regionali;
2. Per i requisiti di merito accerta nello specifico:
 - a) Residenza, data di nascita, ed eventualmente data di adozione o affidamento del minore;
 - b) Stato di famiglia anagrafico dello stesso minore con riferimento alla consistenza e al numero di figli presenti;
 - c) Verifica dell'esistenza in vita di entrambi i genitori;
 - d) Nel caso di decesso di uno o entrambi i genitori verifica presso l'INAIL dell'esistenza di eventuali rendite a favore del minore;
 - e) Verifica presso l'Ufficio Regionale Invalidi dell'Assessorato Regionale alla Sanità, Salute e Politiche Sociali dell'esistenza di eventuali provvidenze economiche a favore del minore;
 - f) Verifica in collegamento telematico con l'INPS della corrispondenza dei dati relativi all'ISEE dichiarati, con quelli acquisiti dall'Istituto Previdenziale;
 - g) Verifica della corrispondenza dei dati dichiarati nella DSU e nella domanda/dichiarazione con quelli risultanti dagli accertamenti suesposti;
 - h) Compara i dati della DSU relativa all'ISEE validata dai CAF, eventualmente integrati con i dati economici dell'IRSEE (Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente) del nucleo anagrafico, con quelli necessari per l'ottenimento del beneficio dell'assegno post-natale impartiti dalle disposizioni regionali, dichiarandone l'ammissibilità al beneficio o meno;
3. L'assegno post-natale è concesso con apposito provvedimento amministrativo;
4. Successivamente alla concessione dell'assegno post-natale, il responsabile del procedimento effettuerà, a campione, le verifiche sulla veridicità dei dati dichiarati.